

## Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni Compagnia: Credemassicurazioni S.p.A.

Prodotto: Protezione Professionista

Data ultimo aggiornamento: 01/01/2019

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

### Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la tutela dai rischi che riguardano le attività di un ufficio/studio professionale.



### Che cosa è assicurato?

La sezione **Danni ai Beni** contiene:

✓ **Incendio e complementari**, riguarda i danni al fabbricato e al contenuto provocati da incendio, ma anche da altre cause, quali ad esempio il fulmine, l'esplosione, lo scoppio, il fumo, l'urto di un veicolo, il fenomeno elettrico, gli spargimenti d'acqua, gli atti vandalici di terzi, gli eventi atmosferici, il ricorso terzi da incendio. **Si può scegliere di assicurarsi solo per i danni al fabbricato o al contenuto o per entrambi.**

✓ **Furto e complementari**, riguarda i danni da furto del contenuto dell'ufficio/studio professionale e da rapina.

✓ **Cristalli**, riguarda i danni di rottura di lastre facenti parte dei beni assicurati.

Per i **danni al fabbricato da incendio**, la somma assicurata può essere scelta tra un minimo di €50.000 e un massimo di €500.000.

Per i **danni al contenuto da incendio**, la somma assicurata può essere scelta tra un minimo di €15.000 e un massimo di €100.000.

Per i **danni da furto**, la somma assicurata può essere scelta tra un minimo di €2.000 e un massimo di €30.000.

Per la **garanzia cristalli**, la somma assicurata può essere scelta tra un minimo di €500 e un massimo di €10.000.



### Che cosa non è assicurato?

✗ L'assicurazione è rivolta agli uffici e studi professionali **ad eccezione** di Case di Cura, Case di Riposo, Cliniche, Ospedali, Ospizi, Ricoveri, Scuole Pubbliche e Private di ogni Ordine e Grado, Oratori, Collegi, Convitti, Circoli Ricreativi e/o Culturali, Sedi di Partiti o Associazioni Politiche e Palestre.

Le garanzie **Incendio e complementari** non sono operanti in caso di danni:

- ✗ alle lampade elettriche in genere;
- ✗ causati da difetti di materiali e di costruzione o dovuti ad usura o manomissione;
- ✗ agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle aziende erogatrici;
- ✗ di rapina, estorsione, saccheggio od imputabili ad ammarchi di qualsiasi genere;
- ✗ verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

Causati da:

- ✗ intasamento o traboccamiento di gronde e pluviali senza rottura degli stessi, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico, accumulo esterno di acqua, formazione di ruscelli;
- ✗ fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali, mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- ✗ gelo, cedimento o franamento del terreno, sovraccarico neve.

Subiti da:

- ✗ recinti non in muratura, tende in genere, insegne ed antenne e consimili installazioni esterne;
- ✗ beni all'aperto, ad eccezione dei serbatoi e degli impianti fissi per natura e destinazione;
- ✗ fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture, tendo-tensostrutture e simili, baracche in legno;
- ✗ lastre in fibro-cemento o cemento-amianto e manufatti di materia plastica (eccetto i serramenti e le tapparelle) per effetto di grandine.

Le garanzie **Furto e complementari** non sono operanti in caso di danni:

- ✗ avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se lo studio rimane per più di 45 giorni consecutivi incustodito. Per le carte valori, i titoli di credito e il denaro la sospensione decorre dalle ore 24 dell'ottavo giorno oppure dalle ore 24 del quindicesimo giorno se sono custoditi in cassaforte;



✓ La sezione **Elettronica** contiene le garanzie per i danni che possono essere subiti dalle apparecchiature elettroniche esistenti nell'ufficio/studio professionale. La somma assicurata per questa sezione, può essere scelta tra un minimo di €2.000 e un massimo di €50.000.

✓ La sezione **Danni a Terzi** contiene le garanzie che proteggono dalle richieste di risarcimento che possono conseguire qualora in relazione alla proprietà, alla conduzione o all'attività dell'ufficio/studio professionale si provochino danni a terzi.

✓ **Responsabilità civile verso terzi;**

✓ **Responsabilità civile verso prestatori di lavoro.**

Per la sezione Danni a terzi, è previsto un massimale unico di €1.000.000.

La sezione **Assistenza** contiene garanzie per le emergenze che possono interessare l'ufficio/studio professionale offrendo l'invio di tecnici specializzati (idraulici, elettricisti, fabbri, falegnami) nonché consulenza su informazioni di viaggio, burocratiche o amministrative e su noleggio auto.

Si precisa che per ciascun contratto sarà sempre operante la garanzia "Assistenza".



✗ resi possibili dalla mancanza dei mezzi di chiusura o dalla non operatività degli stessi.

La garanzia **Cristalli** non è operante in caso di rotture di lastre:   
✗ derivanti da crollo del fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamento del fabbricato, restauro dei locali, lavori sulle lastre;

✗ aventi valore artistico;

✗ le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili.

La sezione **Elettronica** non comprende i danni:

✗ di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;

✗ per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore dei beni assicurati;

✗ verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi ai lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata nel modulo di polizza;

✗ da smarimenti, ammarchi, caduta accidentale;

✗ causati da guasti verificatisi senza concorso di cause esterne;

✗ conseguenti a virus informatici.

Le garanzie **Responsabilità civile verso terzi** e **Responsabilità civile verso prestatori di lavoro** non risarciscono i danni:

✗ da furto;

✗ derivanti dalla proprietà, dalla circolazione e da qualsiasi uso, anche per gioco o divertimento, di veicoli a motore, aeromobili o natanti;

✗ che derivino da errori professionali;

✗ a cose in consegna o custodia, o che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;

✗ conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo.



## Ci sono limiti di copertura?

**Danni ai beni** - sono previsti limiti di indennizzo in caso di danni provocati da:

! fenomeno elettrico €2.500 per anno assicurativo;  
! spargimenti di acqua €30.000 per sinistro.

! In caso di danni provocati da eventi socio-politici e atmosferici, fenomeno elettrico, spargimenti di acqua, il pagamento dell'indennizzo avverrà previa detrazione di una franchigia, pari a €200 per singolo sinistro.

! Le garanzie **Furto e complementari** sono sottoposte ad una franchigia, per singolo sinistro, di €200. Nel caso di furto effettuato attraverso impalcature verrà applicato uno scoperto del 20% con il minimo di €200.

! Le garanzie della sezione **Elettronica** sono sottoposte ad una franchigia, per singolo sinistro, di €200. Nel caso di furto effettuato attraverso impalcature verrà applicato uno scoperto del 20% con il minimo di €200.

! **Responsabilità civile verso terzi:** il pagamento del danno avviene previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia pari ad €200 limitatamente ai soli danni a cose.

! **Assistenza** - riparazione del danno in situazioni di emergenza fino a €200 per evento.



## Dove vale la copertura?

✓ L'assicurazione vale per i beni ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

✓ Le garanzie Responsabilità civile verso terzi e Responsabilità civile verso prestatori di lavoro valgono per le attività svolte dall'assicurato in una sua sede situata nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.



## Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto e nel caso sia presentata una richiesta di risarcimento, hai il dovere di fare dichiarazioni veritieri, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Eventuali dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché essere causa di annullamento del contratto.



## Quando e come devo pagare?

Il premio, comprensivo di imposte, è annuale e pagabile in un'unica soluzione per ciascuno periodo annuo, è dovuto alla data di decorrenza della polizza. Puoi pagare il premio mediante autorizzazione all'addebito diretto sul tuo c/c bancario.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le coperture decorrono dalle ore 24 della data di pagamento del premio e cessano alle ore 24 del giorno di scadenza dell'assicurazione. Il contratto ha durata annuale e prevede il tacito rinnovo alla sua scadenza.



## Come posso disdire la polizza?

Al fine di interrompere il tacito rinnovo della polizza, hai la facoltà di esercitare la **disdetta**, da comunicare almeno 15 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, mediante l'invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo di Credemassicurazioni.

# Contratto di assicurazione multirischi



CREDEMASSICURAZIONI

## Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: Credemassicurazioni S.p.A.

Prodotto: Protezione Professionista

Data di realizzazione: 01/01/2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

**Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

**Credemassicurazioni** Società per Azioni, in forma abbreviata Credemassicurazioni S.p.A., Sede Legale e Direzione Generale: Via Luigi Sani, 3 - 42121 Reggio Emilia (Italia); per informazioni e assistenza contattare il numero verde **800 27.33.36**; Fax: 0522 442041; Sito Internet: [www.credemassicurazioni.it](http://www.credemassicurazioni.it); Email: [info@credemassicurazioni.it](mailto:info@credemassicurazioni.it); Posta Elettronica Certificata (PEC): [info@pec.credemassicurazioni.it](mailto:info@pec.credemassicurazioni.it)

Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei Rami 1, 2, 3, 8 (esclusi i danni provocati da energia nucleare), 13 e 17 con provvedimento ISVAP n. 894 del 22/06/1998. Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 9 con provvedimento ISVAP n. 894 del 22/06/1998 e n. 1755 del 19/12/2000. Autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 16 con provvedimento ISVAP n. 2619 del 06/08/2008. Autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 18 con provvedimento Isvap n. 2809 del 23/06/2010. Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00131.

Il patrimonio netto civilistico di Credemassicurazioni al 31 dicembre 2017, escluso il risultato di periodo, ammonta a € 27 milioni, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a € 14,1 milioni e le riserve patrimoniali risultano essere pari a € 12,9 milioni. Tutti i dati sono desunti dal Bilancio Civilistico e dal Bilancio di Solvibilità al 31 dicembre 2017, ivi inclusa la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibili sul sito internet dell'impresa al seguente link: <https://credemassicurazioni.it/it/relazione-sulla-solvibilit%C3%A0-e-condizione-finanziaria-dell-impresa>  
L'indice di solvibilità, determinato in applicazione della normativa Solvency II, è pari al 259,58% quale rapporto tra Fondi Propri Ammissibili (€ 45,52 milioni) e Requisito Patrimoniale di Solvibilità (€ 17,54 milioni), e pari al 609,11% quale rapporto tra Fondi Propri Ammissibili (€ 45,52 milioni) e Requisito Patrimoniale Minimo (€ 7,47 milioni).

Al contratto si applica la legge italiana.



## Che cosa è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni.

### Sezione Danni ai Beni

Per quanto riguarda la garanzia **Incendio e complementari**, Credemassicurazioni riconosce, nel limite della somma assicurata:

- ✓ un'indennità pari al 10% dell'indennizzo quale rimborso forfettario dei danni indiretti derivanti all'Assicurato dall'impossibilità di usare, impiegare, in tutto o in parte, i beni colpiti da un sinistro; dall'esborso di spese impreviste in conseguenza di un sinistro. Relativamente alle condizioni particolari "Spargimenti di acqua" e "Spese per riparare o sostituire le tubazioni" l'indennità compete solo in caso di inagibilità totale dello studio.

Credemassicurazioni rimborsa, nel limite della somma assicurata, le spese documentate sostenute per:

- ✓ gli onorari di competenza del perito, consulente e professionista che l'Assicurato avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina di terzo perito;
- ✓ la ricostruzione, a seguito di sinistro indennizzabile a termini della garanzia "Incendio e complementari", di documenti, registri, disegni e simili, costituenti il materiale cartaceo, riportandoli allo stato d'uso attraverso le operazioni manuali e meccaniche necessarie, con esclusione di qualsiasi riferimento a valore d'affezione, artistico, scientifico o attinente ai contenuti dei predetti beni. Il rimborso sarà riconosciuto per le spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal sinistro;

- ✓ in caso di sinistro relativo alla condizione particolare "Spargimenti di acqua", riparare o sostituire le tubazioni o le parti di esse (con relativi raccordi) - collocate nei muri o nei pavimenti del fabbricato - che hanno dato origine allo spargimento di acqua; demolire e ricostruire le parti del fabbricato necessariamente interessate dalle operazioni di ripristino delle tubazioni sopraindicate; sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro;
- ✓ rimpiazzare il combustibile in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato;
- ✓ demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro;
- ✓ rimuovere, eventualmente depositare presso terzi, ricollocare il contenuto assicurato e illeso, resesi necessarie a seguito di sinistro indennizzabile a termine della presente garanzia;
- ✓ riparare i danni arrecati ai beni assicurati per ordine dell'Autorità; dall'Assicurato, per suo ordine o nel suo interesse, non inconsideratamente, allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze del sinistro.

Per quanto riguarda la garanzia **Furto e complementari**, Credemassicurazioni riconosce, nel limite della somma assicurata:

- ✓ un'indennità pari al 10% dell'indennizzo quale rimborso forfettario dei danni indiretti derivanti all'Assicurato dall'impossibilità di usare, impiegare, in tutto o in parte, i beni colpiti da un sinistro; dall'esborso di spese impreviste in conseguenza di un sinistro.

Credemassicurazioni rimborsa, nel limite della somma assicurata, le spese documentate sostenute per:

- ✓ riparare i guasti ed i danni conseguenti agli atti vandalici causati dai ladri nell'attuazione o nel tentativo del furto o della rapina al contenuto ed alle parti di fabbricato costituenti lo studio;
- ✓ la ricostruzione, a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente garanzia, di documenti, registri, disegni e simili, costituenti il materiale cartaceo, riportandoli allo stato d'uso attraverso le operazioni manuali e meccaniche necessarie, con esclusione di qualsiasi riferimento a valore d'affezione, artistico, scientifico o attinente ai contenuti dei predetti beni. Il rimborso sarà riconosciuto per le spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal sinistro;
- ✓ gli onorari di competenza del perito, consulente e professionista che l'Assicurato avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina di terzo perito;
- ✓ gli accertamenti diagnostici, onorari medici, cure, medicinali, trasporto in conseguenza di lesioni subite dall'Assicurato o dagli addetti a seguito di rapina ed estorsione del contenuto avvenuta nei locali dello studio.

### Sezione Elettronica

Per quanto riguarda le garanzie della sezione **Elettronica**, Credemassicurazioni rimborsa inoltre, nei limiti della somma assicurata, le spese documentate per:

- ✓ riparazioni provvisorie a seguito di sinistro indennizzabile, sempreché tali riparazioni costituiscano parte di quelle definitive e non ne aumentino il costo complessivo;
- ✓ rimuovere, eventualmente depositare presso terzi, ricollocare le apparecchiature elettroniche assicurate e illeso, resesi necessarie a seguito di sinistro indennizzabile a termine della presente polizza;
- ✓ il proseguimento dell'attività esercitata nell'ufficio/studio professionale assicurato, sostenute durante il periodo strettamente necessario per eseguire le riparazioni delle apparecchiature elettroniche danneggiate e comunque non oltre 30 giorni dalla data del sinistro;
- ✓ il ripristino dei dati e relativi supporti (completi di eventuali programmi in licenza d'uso) resosi necessario a seguito di sinistro indennizzabile subito dai supporti. Il ripristino dei dati e dei programmi in licenza d'uso deve avvenire entro un anno dal sinistro decorso il quale Credemassicurazioni rimborsa i soli costi di ripristino dei supporti.

Credemassicurazioni rimborsa inoltre, in eccedenza alla somma assicurata, le spese documentate per:

- ✓ gli onorari di competenza del perito, consulente e professionista che l'Assicurato avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina di terzo perito.

### Sezione Danni a Terzi

La garanzia **Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro** è estesa:

- ✓ al rischio delle malattie professionali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro. Tale estensione ha effetto a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti od omissioni commessi e verificatisi per la prima volta durante la durata dell'assicurazione.

Il fabbricato e l'ufficio/studio professionale da assicurare devono avere le seguenti caratteristiche: essere costruiti in materiali incombustibili, anche con presenza di materiali combustibili nei solai, nell'armatura e nella copertura del tetto, con tolleranza del 20% di materiali combustibili nelle pareti esterne; essere destinati per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani ad uffici, studi professionali o abitazioni. In caso di assicurazione di porzione del fabbricato le

caratteristiche precedentemente indicate devono riferirsi sia alla porzione, sia all'intero fabbricato di cui la porzione assicurata fa parte.

Saranno operanti solo le garanzie acquistate ed esplicitamente indicate nel modulo di polizza, l'impegno di Credemassicurazioni sarà limitato ai massimali e alle somme assicurate concordate.

 <b>Che cosa NON è assicurato?</b>	
<b>Rischi esclusi</b>	<p>Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni.</p> <p><b><u>Sezione Danni ai Beni</u></b></p> <p>Le garanzie <b>Incendio e complementari</b> non sono operanti in caso di danni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✗ causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;</li><li>✗ causati da esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;</li><li>✗ causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni;</li><li>✗ causati o agevolati con dolo del Contraente, dell'Assicurato o dei familiari conviventi, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;</li><li>✗ da smarrimento o da furto dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla garanzia "Incendio e complementari";</li><li>✗ causati da umidità e stillicidio;</li><li>✗ di scritte o imbrattamento.</li></ul> <p>La garanzia complementare <b>Ricorso terzi</b> non è operante per i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✗ ai beni che l'Assicurato abbia in consegna o custodia, o che detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti;</li><li>✗ di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo.</li></ul> <p>Le garanzie <b>Furto e complementari</b> non sono operanti in caso di danni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✗ verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;</li><li>✗ verificatisi in occasione di esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;</li><li>✗ verificatisi in occasione di terremoti, di eruzioni vulcaniche, di inondazioni, di alluvioni, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;</li><li>✗ causati od agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato; da persone che abitano con il Contraente o l'Assicurato o occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti; da persone di cui deve rispondere il Contraente o l'Assicurato; da persone legate al Contraente o all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti; da incaricati della sorveglianza dello studio.</li></ul> <p>La garanzia <b>Cristalli</b> non è operante in caso di rotture di lastre:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✗ causate da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;</li><li>✗ causate da esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;</li><li>✗ causate con dolo del Contraente, dell'Assicurato o dei familiari con essi conviventi;</li><li>✗ che alla data di decorrenza della presente polizza non fossero integre ed esenti da difetti.</li></ul> <p><b><u>Sezione Elettronica</u></b></p> <p>Le garanzie della sezione <b>Elettronica</b> non comprendono i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✗ causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazioni di edifici in genere, di sequestri, di occupazione militare, di invasione;</li><li>✗ causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;</li><li>✗ causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>✗ soci a responsabilità illimitata;</li> <li>✗ causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da maremoti;</li> <li>✗ dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei beni assicurati;</li> <li>✗ di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili e che non compromettano la funzionalità del bene;</li> <li>✗ attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;</li> <li>✗ da furto resi possibili dalla mancanza dei mezzi di chiusura o dalla non operatività degli stessi;</li> <li>✗ ai tubi, le valvole elettroniche ed altre fonti di luce salvo che i danni siano connessi a sinistri indennizzabili verificatisi in altre parti dei beni assicurati;</li> <li>✗ alle apparecchiature elettroniche oggetto di produzione, riparazione e commercializzazione;</li> <li>✗ alle apparecchiature ad impiego mobile.</li> </ul> <p>Sono altresì esclusi dall'assicurazione i costi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✗ inerenti a modifiche, aggiunte e miglioramenti, nonché quelli inerenti il prolungamento della sospensione dell'attività esercitata nell'ufficio/studio professionale assicurato dipendente da tali operazioni;</li> <li>✗ di intervento o di sostituzione di componenti sostenuti per controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, aggiornamento tecnologico dell'impianto.</li> </ul>
--	--

### Sezione **Danni a Terzi**

Le garanzie della sezione **Danni a Terzi** non risarciscono i danni:

- ✗ verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici ecc.);
- ✗ causati da umidità, stillicidio, traboccamiento o rigurgito di fognature (delimitazione operante solo per i danni causati a terzi da spargimenti di acqua conseguenti a rottura accidentale degli impianti);
- ✗ da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto.

L'estensione di garanzia della copertura "Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro" al rischio delle **malattie professionali** non vale:

- ✗ per quei prestatori di lavoro dipendenti o parasubordinati per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- ✗ per le malattie professionali conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
- ✗ per le malattie professionali conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno da parte dei rappresentanti legali dell'impresa, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni. La presente esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
- ✗ per le malattie professionali che si manifestano dopo 6 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.



### **Ci sono limiti di copertura?**

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni.

### Sezione **Danni ai Beni**

Per la garanzia **Incendio e complementari** sono presenti i seguenti limiti, relativamente alle spese sostenute per:

- gli onorari di competenza del perito, consulente e professionista che l'Assicurato avrà scelto e nominato, limite di indennizzo di € 2.500 per anno assicurativo;
- la ricostruzione di documenti, registri, disegni e simili, costituenti il materiale cartaceo, limite di indennizzo di € 2.500 per anno assicurativo;
- riparare o sostituire le tubazioni o le parti di esse che hanno dato origine allo spargimento di acqua; demolire e ricostruire le parti del fabbricato necessariamente interessate dalle operazioni di ripristino delle tubazioni sopraindicate; sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro; limite di indennizzo di € 2.500 per anno assicurativo e previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia di € 200;

- demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro, la garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza;
- rimuovere, eventualmente depositare presso terzi, ricollocare il contenuto assicurato e illeso; limite di indennizzo di € 2.500 per anno assicurativo.

Per la garanzia complementare **Fenomeno elettrico** sono presenti i seguenti limiti:

- limitatamente ai pannelli relativi a impianti fotovoltaici e solari termici, i danni sono indennizzati con l'applicazione di una franchigia di € 400 per ogni sinistro e con il limite di indennizzo di € 1.500 per sinistro e per anno assicurativo.

Per la garanzia complementare **Atti vandalici** sono presenti i seguenti limiti:

- i danni verificatisi in conseguenza di atti di terrorismo sono garantiti entro il limite del 50% della somma assicurata per il fabbricato e per il contenuto;
- limitatamente ai pannelli relativi a impianti fotovoltaici e solari termici, i danni sono indennizzati con l'applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di € 200 per ogni sinistro e con il limite di indennizzo di € 1.500 per sinistro e per anno assicurativo.

Per la garanzia complementare **Ricorso terzi** sono presenti i seguenti limiti:

- non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; i dipendenti dell'Assicurato ed i lavoratori parasubordinati addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, soggetti all'obbligo di iscrizione all'INAIL, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i collaboratori non dipendenti.

Per la garanzia **Furto e complementari** sono presenti i seguenti limiti:

- in caso di furto, scippo o rapina commessi ai danni dell'Assicurato o degli addetti, al di fuori dello studio, mentre detengono i valori durante il trasporto dallo studio stesso al domicilio del Contraente o dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa, verrà applicato uno scoperto del 10%;
- qualora i mezzi di protezione e chiusura risultino difformi da quanto previsto in polizza, se la difformità riguarda aperture usate dai ladri per raggiungere il contenuto assicurato e sempreché l'introduzione sia avvenuta mediante rottura o scasso, si applica uno scoperto del 20%;
- le spese per riparare i guasti ed i danni conseguenti agli atti vandalici causati dai ladri nell'attuazione o nel tentativo del furto o della rapina al contenuto ed alle parti di fabbricato costituenti lo studio, sono prestate fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata. La garanzia non opera per i fabbricati in stato di abbandono, in corso di costruzione, ristrutturazione o non completamente ultimati; fermo quanto suindicato e limitatamente ai pannelli relativi a impianti fotovoltaici e solari termici, i danni sono indennizzati con l'applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di € 250 per ogni sinistro e con il limite di indennizzo di € 1.500 per sinistro e per anno assicurativo;
- le spese per la ricostruzione di documenti, registri, disegni e simili, costituenti il materiale cartaceo, sono prestate fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata;
- le spese per gli onorari di competenza del perito, consulente e professionista che l'Assicurato avrà scelto e nominato, prevedono il limite di indennizzo di € 2.500 per anno assicurativo;
- le spese per gli accertamenti diagnostici, onorari medici, cure, medicinali, trasporto in conseguenza di lesioni subite dall'Assicurato o dagli addetti a seguito di rapina ed estorsione del contenuto avvenuta nei locali dello studio, prevedono il limite di indennizzo di € 2.500 per anno assicurativo.

### Sezione Elettronica

Per le garanzie della sezione **Elettronica** sono presenti i seguenti limiti:

- qualora i mezzi di protezione e chiusura risultino difformi da quanto previsto in polizza, se la difformità riguarda aperture usate dai ladri per raggiungere le apparecchiature elettroniche e sempreché l'introduzione sia avvenuta mediante rottura o scasso, si applica uno scoperto del 20%;
- in caso di sinistro imputabile a fenomeno elettrico, è prevista l'applicazione di uno scoperto del 20% qualora i danni si siano verificati con modalità diverse dalle seguenti: il fenomeno elettrico deve essere trasmesso tramite la rete di alimentazione elettrica, la rete telefonica e la rete di comunicazione dati; gli impianti assicurati devono essere difesi con sistemi di protezione contro le sovrattensioni, le oscillazioni della tensione di rete e le interruzioni dell'alimentazione elettrica; il fenomeno elettrico deve aver danneggiato, congiuntamente all'impianto assicurato, i predetti sistemi di protezione;
- le spese per il proseguimento dell'attività esercitata nell'ufficio/studio professionale assicurato, sostenute durante il periodo strettamente necessario per eseguire le riparazioni delle apparecchiature elettroniche danneggiate, prevedono il limite di indennizzo giornaliero di € 200;
- le spese per il ripristino dei dati e relativi supporti resosi necessario a seguito di sinistro indennizzabile subito dai supporti, prevedono il limite di indennizzo di € 5.000 e con l'applicazione di uno scoperto del 10%;
- le spese per gli onorari di competenza del perito, consulente e professionista che l'Assicurato avrà scelto e nominato, prevedono un limite di indennizzo di € 2.500 per anno assicurativo.

### Sezione Danni a Terzi

Per la garanzia **Responsabilità civile verso terzi** sono presenti i seguenti limiti:

- i danni da inquinamento dovuto alla fuoriuscita improvvisa di liquidi, nel caso di rottura accidentale o guasto di impianti di riscaldamento e relativi serbato, prevedono il limite di indennizzo di € 50.000 per anno assicurativo;
- i danni da spargimenti di acqua conseguenti a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici esistenti nel fabbricato, prevedono il limite di indennizzo di € 25.000 per anno assicurativo;
- i danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi purché conseguenti a sinistro risarcibile, prevedono il limite di risarcimento di € 250.000;
- i danni provocati da incendio e subiti da cose altrui, prevedono un limite di risarcimento di € 250.000.

Per la garanzia **Responsabilità civile verso terzi** non sono considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- i dipendenti dell'assicurato ed i lavoratori parasubordinati addetti all'attività esercita nell'ufficio/studio professionale assicurato, soggetti all'obbligo di iscrizione all'inail, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- i collaboratori non dipendenti per i danni a cose; questi sono invece considerati terzi per il caso di morte o per lesioni corporali.

 <b>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?</b>	
	<p><b>Denuncia di sinistro</b></p> <p>In caso di sinistro compreso nelle sezioni <b>Danni ai Beni ed Elettronica</b>, il Contraente o l'Assicurato deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;</li> <li>- fare denuncia scritta a Credemassicurazione entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza;</li> <li>- inviare a Credemassicurazioni, entro i 5 giorni successivi alla denuncia, una distinta particolareggiata dei beni danneggiati o asportati, con l'indicazione del rispettivo valore;</li> <li>- presentare entro lo stesso termine - in caso di furto, scippo, rapina, di sinistro presumibilmente doloso o su richiesta di Credemassicurazioni - denuncia all'Autorità di Polizia o ai Carabinieri e inviarne l'originale o la copia autenticata a Credemassicurazioni;</li> <li>- denunciare la sottrazione di titoli di credito anche al debitore ed esperire, se legalmente possibile, la procedura di ammortamento;</li> <li>- conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al primo sopralluogo del perito;</li> <li>- dimostrare l'effettiva consistenza del danno, tenendo a disposizione tutti i documenti utili od altri elementi di prova;</li> <li>- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni sottratti, distrutti o danneggiati;</li> <li>- presentare, in caso di danno da furto - prima della liquidazione del danno e su richiesta di Credemassicurazioni - tutti i documenti che si possono ottenere dall'autorità competente in relazione al sinistro.</li> </ul> <p>In caso di sinistro compreso nella sezione <b>Danni a Terzi</b>, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto a Credemassicurazioni, entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L'Assicurato deve inoltre segnalare a Credemassicurazioni qualsiasi fatto o circostanza che possa far presumere una sua responsabilità anche se non è stata avanzata richiesta di risarcimento.</p> <p>In caso di sinistro compreso nella sezione <b>Assistenza</b>, contattare la centrale operativa al numero verde <b>800.896991</b> (dall'estero, prefisso internazionale seguito da 011.7425566), comunicando le proprie generalità, il numero di polizza, il tipo di assistenza richiesta, il numero di telefono e l'indirizzo di chiamata.</p> <p>Per effettuare la denuncia di sinistro è possibile utilizzare l'apposito <b>modulo di denuncia</b> disponibile sul sito <a href="http://www.credemassicurazioni.it">www.credemassicurazioni.it</a> (sezione "Area Clienti").</p>
<b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>	<p><b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> il prodotto non prevede la presenza di prestazioni fornite da enti/strutture convenzionate con la compagnia.</p> <p><b>Gestione da parte di altre imprese:</b> i servizi e le prestazioni della sezione <b>Assistenza</b> sono organizzati ed erogati tramite la Centrale Operativa componente della struttura organizzativa di Blue Assistance S.p.A., società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua, con cui Credemassicurazioni S.p.A. è convenzionata.</p> <p><b>Prescrizione:</b> si precisa che i diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.</p>

<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Obblighi dell'impresa</b>	Credemassicurazioni, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, effettuerà il pagamento a favore degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione del danno da parte dell'Assicurato, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione.



### Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni. Al fine di mantenere aggiornato il valore iniziale delle prestazioni, le somme assicurate indicate nel modulo di polizza e i relativi premi - ad eccezione del premio della garanzia Assistenza - sono assoggettate/i ad adeguamento automatico in base all'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (già costo della vita) pubblicato dall'ISTAT di Roma.
<b>Rimborso</b>	Qualora la polizza sia connessa a un mutuo o ad altri contratti di finanziamento, in caso di estinzione anticipata totale o di trasferimento del debito ad altro soggetto mutuante (c.d. "portabilità") ovvero di rinegoziazione del contratto di finanziamento, l'Assicurato potrà scegliere se mantenere in essere l'assicurazione ovvero ottenerne la risoluzione anticipata con restituzione della parte di premio pagato (al netto delle imposte di legge) relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Sospensione</b>	Il prodotto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.



### Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Risoluzione</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



### A chi è rivolto questo prodotto?

Questo prodotto contiene garanzie assicurative per tutelarsi dai rischi che riguardano le attività di un ufficio/studio professionale e copre i danni provocati da incendio e altri eventi (fabbricato e contenuto), da furto (contenuto), dalla rottura cristalli, da qualunque evento accidentale alle apparecchiature elettroniche, a terzi in relazione alla conduzione dell'immobile o verso i prestatori di lavoro. Permette inoltre di avvalersi del servizio di assistenza.



### Quali costi devo sostenere?

Tipologia di costo	% del premio versato (al netto delle imposte)
Costi di intermediazione	30%
Altri costi	20%

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	È possibile presentare un reclamo all'impresa inviando una comunicazione, in forma scritta e corredata da eventuale documentazione, alla preposta Funzione Reclami di Credemassicurazioni SpA ai seguenti recapiti: Credemassicurazioni SpA - Funzione Reclami, Via Luigi Sani 3, 42121 Reggio Emilia; fax 0522442041; e-mail: <a href="mailto:reclami@credemassicurazioni.it">reclami@credemassicurazioni.it</a> oppure compilando l'apposito form presente all'indirizzo internet: <a href="https://credemassicurazioni.it/it/contatti/segnalazione-reclami">https://credemassicurazioni.it/it/contatti/segnalazione-reclami</a>
<b>All'IVASS</b>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a>. Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a></p> <p>Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.</p>

**PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:**

<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> . (Legge 9/8/2013, n. 98).
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.

**IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.**

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA.**



## PROTEZIONE PROFESSIONISTA

Contratto di assicurazione multirischi

### Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario

**da consegnare al potenziale Contraente prima della sottoscrizione del contratto.**

**Edizione 3976T0119**

#### Credemassicurazioni S.p.A.

Capitale interamente versato di euro 14.097.120 - REA 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia - Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e Partita IVA 01736230358 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00131 - Sede Legale e Direzione: Via Luigi Sani, 3 - 42121 Reggio Emilia (Italia) - Tel: +39 0522 586050 - Fax: +39 0522 442041 - [www.credemassicurazioni.it](http://www.credemassicurazioni.it) - [info@pec.credemassicurazioni.it](mailto:info@pec.credemassicurazioni.it)

Credemassicurazioni ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla "Comunicazione standard etici" consultabile sul sito [www.credemassicurazioni.it](http://www.credemassicurazioni.it)



## Condizioni di Assicurazione

### 1.1 COSA ASSICURIAMO - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO

L'assicurazione è rivolta agli uffici e studi professionali ad eccezione di Case di Cura - Case di Riposo - Cliniche - Ospedali - Ospizi - Ricoveri - Scuole Pubbliche E Private di ogni Ordine e Grado - Oratori - Collegi - Convitti - Circoli Ricreativi e/o Culturali - Sedi di Partiti o Associazioni Politiche - Palestre.

Il *fabbricato* e lo *studio* devono avere le seguenti caratteristiche:

1. essere costruiti in materiali incombustibili, anche con presenza di materiali combustibili nei solai, nell'armatura e nella copertura del tetto, con tolleranza del 20% di materiali combustibili nelle pareti esterne;
2. essere destinati per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani ad uffici, studi professionali o abitazioni.

### 1.2 PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel *modulo di polizza* se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

I premi devono essere pagati a Credemassicurazioni.

**Il premio è annuale e pagabile in unica soluzione per ciascun periodo annuo.**

L'importo corrispondente al premio da pagare all'atto della stipula del contratto è riportato nel modulo di polizza alla voce "premio annuo totale". Il pagamento del premio avviene mediante addebito diretto su conto corrente bancario in forza di un mandato all'incasso appositamente conferito dal Contraente a Credemassicurazioni.

Il pagamento effettuato secondo le modalità indicate costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza.

Se il Contraente non paga il premio, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15mo giorno dopo quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di Credemassicurazioni al pagamento dei premi scaduti come previsto dall'art. 1901 del c.c.

### 1.3 TACITA PROROGA DEL CONTRATTO – DURATA DELL'ASSICURAZIONE

La durata della polizza è stabilita in un anno, con tacito rinnovo, pertanto salvo diversa indicazione riportata sul modulo di polizza, in mancanza di disdetta l'assicurazione, di durata non inferiore ad un anno e' prorogata per una durata uguale a quella originaria, e così di seguito.

La disdetta può essere esercitata, sia da parte del Contraente sia da parte di Credemassicurazioni, mediante lettera raccomandata, spedita:

- nel caso di disdetta data dal Contraente, alla sede di Credemassicurazioni o all'Intermediario presso il quale è stata stipulata la polizza almeno 15 giorni prima della scadenza;
- nel caso di disdetta data da Credemassicurazioni, all'ultimo domicilio noto del Contraente risultante alla Compagnia almeno 15 giorni prima della scadenza.

Oltre alla modalità sopra indicata e nel rispetto dei termini previsti, il Contraente potrà comunicare la propria disdetta anche mediante lettera consegnata a mano (nel quale caso farà fede la data o il timbro di ricevimento rispettivamente apposti da Credemassicurazioni o dall'Intermediario) o a mezzo fax, inoltrati alla sede di Credemassicurazioni o all'Intermediario presso il quale è stata stipulata la polizza.

**La disdetta ha come effetto la risoluzione definitiva del rapporto contrattuale.**

### 1.4 INDICIZZAZIONE DEL CONTRATTO

Al fine di mantenere aggiornato il valore iniziale delle prestazioni, la *polizza* è indicizzata e pertanto, ad eccezione della garanzia assistenza, le somme assicurate delle garanzie indicate nel modulo di polizza **sono assoggettate ad adeguamento automatico in base all'indice di statistica pubblicato dall'ISTAT di Roma secondo le modalità seguenti:**

- 1) si adotta l'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (già costo della vita);
- 2) i contratti emessi in ogni anno avranno come base di riferimento iniziale l'indice del mese di giugno dell'anno precedente (indice base);
- 3) alla scadenza annuale, se si sarà verificata una variazione dell'indice iniziale o di quello dell'ultimo adeguamento (indice base), il limite di indennizzo di cui sopra ed il relativo premio verranno variati in proporzione al rapporto tra indice di scadenza ed indice base.

**Nel caso in cui, in conseguenza della variazione degli indici, il limite di indennizzo ed il relativo premio venissero a superare il 30% degli importi fissati nell'anno precedente, sarà facoltà delle parti recedere dal contratto.** In tal caso, il Contraente e Credemassicurazioni dovranno comunicare, a mezzo **lettera raccomandata o consegnata a mano o a mezzo fax**, la volontà di esercitare **il diritto di recesso che avrà efficacia decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione**.

La predetta comunicazione di recesso dovrà essere inviata:

- dal Contraente alla sede di Credemassicurazioni o all'Intermediario presso il quale è stata stipulata la polizza;
- da Credemassicurazioni all'ultimo domicilio noto del Contraente risultante alla Compagnia.

Qualora il recesso venga esercitato da Credemassicurazioni questa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsa la parte di premio netta relativa al periodo di rischio non corso.

Alla polizza è assegnato come riferimento iniziale, l'indice indicato in polizza.

## 1.5 RINUNCIA ALLA RIVALSA

Credemassicurazioni rinuncia - salvo in caso di dolo e purché l'Assicurato a sua volta non eserciti l'azione verso il responsabile - al diritto di rivalsa derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le società collegate, controllanti e controllate;
- i clienti ed i fornitori dell'Assicurato.

## 1.6 OPERATIVITA' TERRITORIALE

L'Assicurazione vale per i *beni* ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

## 1.7 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENTI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

## 1.8 VARIAZIONI DEL RISCHIO

Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni del rischio rispetto a quanto dichiarato al momento della stipulazione del contratto, il Contraente e/o l'Assicurato devono darne immediata comunicazione scritta a Credemassicurazioni.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi e per gli effetti dell'art.1898 del Codice Civile.

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

## 1.9 FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia che dovesse insorgere relativamente al presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Emilia, fatto salvo il caso in cui il contraente o l'assicurato rivestano la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005; in tale ultimo caso, sarà infatti competente l'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo di questi.

## 1.10 LEGGE APPLICABILE

Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana, le cui disposizioni si applicano per quanto non disciplinato dal contratto stesso.

## 1.11 ESTINZIONE ANTICIPATA

Qualora la polizza sia connessa a un mutuo o ad altri contratti di finanziamento, in caso di estinzione anticipata totale o di trasferimento del debito ad altro soggetto mutuante (c.d. "Portabilità") ovvero di rinegoziazione del Contratto di finanziamento, l'Assicurato potrà scegliere se mantenere in essere l'assicurazione ovvero ottenerne la risoluzione anticipata con restituzione della parte di premio pagato al netto delle imposte, relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza.

## SEZIONE DANNI AI BENI

### COSA ASSICURIAMO

Credemassicurazioni indennizza e rimborsa l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati ai *beni* assicurati dagli eventi previsti dalle Garanzie sottoelencate **che siano esplicitamente richiamate nel modulo di polizza**.

### GARANZIE

**Le Garanzie sono prestate a *primo rischio assoluto*.**

#### 2.1 INCENDIO E COMPLEMENTARI

- A** *Incendio*, fulmine, implosione, esplosione e scoppio;
- B** caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, meteoriti, corpi e veicoli spaziali;
- C** onda sonica determinata da aeromobili;
- D** urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti al *Contraente* od all'Assicurato né in suo uso o servizio;
- E** fumi, gas e vapori;
- F** rovina di ascensori e montacarichi a seguito rottura di congegni;
- G** fenomeno elettrico al *contenuto* ed agli impianti al servizio del *fabbricato*, compresi citofoni e videocitofoni anche se posti sul muro di cinta o cancelli all'esterno del *fabbricato* stesso.

**La garanzia è prestata con il limite di *indennizzo* di € 2.500 per anno assicurativo e previa applicazione di una franchigia di € 200 per singolo sinistro. Limitatamente ai pannelli relativi a impianti fotovoltaici e solari termici, i danni sono indennizzati con l'applicazione di una franchigia di €400 per ogni sinistro e con il limite di *indennizzo* di €1.500 per sinistro e per anno assicurativo;**

- H** spargimenti di acqua provenienti da impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici esistenti nel *fabbricato* di cui lo *studio* fa parte e lesionatisi a seguito di rottura accidentale o di gelo. **La garanzia è prestata previa detrazione di una franchigia di €200 per singolo sinistro con un limite di *indennizzo* per sinistro di €30.000;**
- I** atti *vandalici* o *dolosi* di terzi compresi quelli di *terrorismo* e *sabotaggio*, tumulti popolari, scioperi, sommosse. **Il pagamento dell'*indennizzo* avverrà previa detrazione di una franchigia di € 200 per singolo sinistro. I danni verificatisi in conseguenza di atti di terrorismo sono garantiti entro il limite del 50% della somma assicurata per il *fabbricato* e per il *contenuto*. Limitatamente ai pannelli relativi a impianti fotovoltaici e solari termici, i danni sono indennizzati con l'applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di €200 per ogni sinistro e con il limite di *indennizzo* di €1.500 per sinistro e per anno assicurativo;**
- L** grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni posti nelle vicinanze; bagnamento verificatosi all'interno del *fabbricato* purché avvenuto a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra. **La garanzia è prestata previa detrazione di una franchigia di € 200 per singolo sinistro. Limitatamente ai pannelli relativi a impianti fotovoltaici e solari termici, i danni sono indennizzati con l'applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di €200 per ogni sinistro e con il limite di *indennizzo* di €1.500 per sinistro e per anno assicurativo.**

**Credemassicurazioni riconosce**, nel limite della somma assicurata:

- M** un'indennità pari al 10% dell'*indennizzo* quale rimborso forfettario dei *danni indiretti*. Relativamente alle garanzie "Spargimenti di acqua" (punto 2.1 H) e "Spese per riparare o sostituire le tubazioni" (punto 2.1 P) l'indennità compete solo in caso di inagibilità totale dello *studio*.

**Credemassicurazioni rimborsa**, nel limite della somma assicurata, le spese documentate sostenute per:

- N** gli onorari di competenza del Perito, Consulente e Professionista che l'Assicurato avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina di terzo Perito.

**La garanzia è prestata con il limite di *indennizzo* di €2.500 per anno assicurativo;**

- O** la ricostruzione, a seguito di *sinistro* indennizzabile a termini della presente garanzia, di documenti, registri, disegni e simili, costituenti il materiale cartaceo, riportandoli allo stato d'uso attraverso le operazioni manuali e meccaniche necessarie, **con esclusione di qualsiasi riferimento a valore d'affezione, artistico, scientifico o attinente ai contenuti dei predetti beni. Il rimborso sarà riconosciuto per le spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal sinistro.**

**La garanzia è prestata fino alla concorrenza di €2.500 per anno assicurativo.**

**Credemassicurazioni** **rimborsa inoltre**, nel limite della somma assicurata le spese documentate sostenute per:

**P**

- riparare o sostituire le tubazioni o le parti di esse (con relativi raccordi) - collocate nei muri o nei pavimenti del *fabbricato* - che hanno dato origine allo spargimento di acqua;
- demolire e ricostruire le parti del *fabbricato* necessariamente interessate dalle operazioni di ripristino delle tubazioni sopraindicate;
- sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del *sinistro*.

**La garanzia opera purché tali spese siano conseguenza di *sinistro* indennizzabile in base alla garanzia di cui al punto H che precede e purché sia assicurato il *fabbricato*.**

**La garanzia è prestata con il limite di *indennizzo* di € 2.500 per anno assicurativo e previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia di € 200;**

**Q** rimpiazzare il combustibile in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del *fabbricato*;

**R** demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del *sinistro* (escluse le spese relative alle operazioni di cui al precedente punto P **sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza**)

**S** rimuovere, eventualmente depositare presso terzi, ricollocare il *contenuto* assicurato e illeso, resesi necessarie a seguito di *sinistro* indennizzabile a termine della presente garanzia.

**La garanzia è prestata con il limite di *indennizzo* di € 2.500 per anno assicurativo;**

**T** riparare i danni arrecati ai *beni* assicurati:

- per ordine dell'Autorità;
- dall'*Assicurato*, per suo ordine o nel suo interesse, non inconsideratamente, allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze del *sinistro*.

**U Ricorso terzi - Credemassicurazioni tiene indenne l'Assicurato – fino alla concorrenza di € 75.000**

- delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti provocati alle cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio di cose di sua proprietà o da lui detenute.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, entro il massimale sopra indicato e **sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso**.

**Credemassicurazioni non risarcisce** i danni:

- ai beni che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia, o che detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo.

**Non sono considerati terzi:**

- 1 **il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;**
- 2 **quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1;**
- 3 **i dipendenti dell'Assicurato ed i lavoratori parasubordinati addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, soggetti all'obbligo di iscrizione all'INAIL, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;**
- 4 **i collaboratori non dipendenti.**

**L'Assicurato** deve immediatamente informare Credemassicurazioni delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa; Credemassicurazioni avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'*Assicurato*.

**L'Assicurato** deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Credemassicurazioni.

**Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.**

Gli eventi sono garantiti anche se causati con colpa grave del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei familiari conviventi o delle persone di cui debba rispondere a norma di legge, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

## 2.2 FURTO E COMPLEMENTARI

**A Furto** del *contenuto* a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nello *studio* stesso:

- violandone le difese esterne mediante rottura o scasso, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili;
- per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a mezzi di chiusura operanti.

**B Furto** del *contenuto*:

- attraverso le luci di serramenti e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
- tra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, durante i periodi di chiusura diurna e serale, con rottura delle vetrine fisse e delle porte-vetrate efficacemente chiuse protette da solo vetro fisso;
- con rottura delle vetrine dello *studio* durante i periodi di apertura al pubblico e con presenza di *addetti* nello *studio* stesso.

**C Rapina ed estorsione** del *contenuto* avvenuta nei locali dello *studio* anche se le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate dall'esterno e sono costrette a recarsi nei locali stessi.

**D Perdita di valori** in conseguenza di:

- furto avvenuto in seguito ad *infortunio* od improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
- furto avvenuto con destrezza, nel caso in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i **valori** stessi;
- scippo o rapina;

commessi sulla persona dell'*Assicurato* o sugli *addetti*, al di fuori dello *studio*, mentre detengono i **valori** durante il trasporto dallo *studio* stesso al domicilio del *Contraente* o dell'*Assicurato*, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa.

**In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10%.**

**Credemassicurazioni riconosce**, nel limite della somma assicurata:

**E un'indennità pari al 10% dell'indennizzo** quale rimborso forfettario dei *danni indiretti*.

**Credemassicurazioni rimborsa**, nel limite della somma assicurata, le spese documentate sostenute per:

**F riparare i guasti ed i danni conseguenti agli atti vandalici causati dai ladri nell'attuazione o nel tentativo del furto o della rapina al contenuto ed alle parti di fabbricato** costituenti lo *studio*.

**La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata. La garanzia non opera per i fabbricati in stato di abbandono, in corso di costruzione, ristrutturazione o non completamente ultimati; fermo quanto suindicato e limitatamente ai pannelli relativi a impianti fotovoltaici e solari termici, i danni sono indennizzati con l'applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di €250 per ogni sinistro e con il limite di indennizzo di € 1.500 per sinistro e per anno assicurativo;**

**G la ricostruzione, a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente garanzia, di documenti, registri, disegni e simili, costituenti il materiale cartaceo, riportandoli allo stato d'uso attraverso le operazioni manuali e meccaniche necessarie, con esclusione di qualsiasi riferimento a valore d'affezione, artistico, scientifico o attinente ai contenuti dei predetti beni. Il rimborso sarà riconosciuto per le spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal sinistro.**

**La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata;**

**H gli onorari di competenza del Perito, Consulente e Professionista che l'*Assicurato* avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'*Assicurato* a seguito di nomina di terzo Perito.**

**La garanzia è prestata con il limite di indennizzo di € 2.500 per anno assicurativo.**

**I accertamenti diagnostici, onorari medici, cure, medicinali, trasporto in conseguenza di lesioni subite dall'*Assicurato* o dagli *addetti* a seguito degli eventi previsti al punto precedente punto C.**

**La garanzia è prestata con il limite di indennizzo di € 2.500 per anno assicurativo.**

**Mezzi di chiusura dei locali** - Credemassicurazioni presta la garanzia Furto sul presupposto che ogni apertura verso l'esterno dello *studio*, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da resistenti serramenti di legno, persiane, materia plastica rigida, vetro anticrimine, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

**Qualora i mezzi di chiusura esistenti ed operanti risultino difformi da quanto sopra indicato, in caso di sinistro si conviene che se la difformità riguarda aperture:**

- diverse da quelle usate dai ladri per raggiungere il *contenuto*, Credemassicurazioni liquida il danno senza riserve;

- usate dai ladri per raggiungere il **contenuto** e sempreché l'introduzione avvenga mediante rottura o scasso, verrà applicato uno **scoperto del 20%**.

Sono in ogni caso esclusi i furti resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura o avvenuti attraverso le luci di serramenti o inferriate, senza manomissione o effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

### 2.2.1 SCOPERTI E FRANCHIGIE

Per qualsiasi sinistro indennizzabile a termini delle garanzie di cui al punto 2.2 “**FURTO E COMPLEMENTARI**” il pagamento dell’indennizzo avverrà previa detrazione di una franchigia di €200. Tale franchigia è da considerarsi quale minimo non indennizzabile qualora integrata da eventuali scoperti ove previsti.

Nel caso di *furto* effettuato attraverso impalcature verrà applicato uno scoperto del 20% con il minimo di €200.

### 2.3 CRISTALLI

**Credemassicurazioni** **rimborsa** all’Assicurato le spese sostenute per la sostituzione delle lastre assicurate facenti parte del *fabbricato* o del *contenuto*, dovuta a rottura per qualunque causa, se non espressamente esclusa al punto 3.3; sono compresi i costi di trasporto e di installazione.

Gli eventi sono garantiti anche se causati con colpa grave del *Contraente* o dell’Assicurato, dei familiari conviventi o delle persone di cui debba rispondere a norma di legge, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

## COSA NON ASSICURIAMO

### 3.1. DELIMITAZIONI GARANZIA INCENDIO E COMPLEMENTARI

**Credemassicurazioni** non indennizza i danni:

- A causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- B causati da esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- C causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni;
- D causati o agevolati con dolo del *Contraente*, dell’Assicurato o dei familiari conviventi, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- E da smarrimento o da furto dei *beni* assicurati avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla Garanzia Incendio e Complementari;
- F causati da umidità e stillicidio; (la delimitazione di cui al punto 3.1 F è operante solo all’interno della garanzia “Spargimenti di acqua” - punto 2.1 H);

G

- alle lampade elettriche in genere;
- causati da difetti di materiali e di costruzione o dovuti ad usura o manomissione;
- agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle aziende erogatrici; (la delimitazione di cui al punto 3.1 G è operante solo all’interno della garanzia “Fenomeno elettrico” – punto 2.1 G);

H

- di rapina, estorsione, saccheggio od imputabili ad ammarchi di qualsiasi genere;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei *beni* assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- di scritte od imbrattamento;

(la delimitazione, di cui al punto 3.1 H, è operante solo all’interno della garanzia “Atti vandalici o dolosi di terzi” – punto 2.1 I);

I causati da:

- intasamento o traboccamiento di gronde e pluviali senza rottura degli stessi, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico, accumulo esterno di acqua, formazione di ruscelli;
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali od artificiali, mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- gelo, cedimento o franamento del terreno, sovraccarico neve;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi elencati al punto 2.1 L;

subiti da:

- recinti non in muratura, tende in genere, insegne ed antenne e consimili installazioni esterne;
- *beni* all’aperto, ad eccezione dei serbatoi e degli impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a *sinistro*), capannoni pressostatici

(danneggiati da vento), tendo-tensostrutture e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;

- lastre in fibro-cemento o cemento-amianto e manufatti di materia plastica (eccetto i serramenti e le tapparelle) per effetto di grandine.
- (la delimitazione di cui al punto 3.1 l è operante solo all'interno della garanzia "Grandine e vento" – punto 2.1 L).

### 3.2. DELIMITAZIONI GARANZIA FURTO E COMPLEMENTARI

Credemassicurazioni non indennizza i danni:

- A verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, purché il *sinistro* sia in rapporto con tali eventi;
- B verificatisi in occasione di esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- C verificatisi in occasione di terremoti, di eruzioni vulcaniche, di inondazioni, di alluvioni, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- D causati od agevolati con dolo o colpa grave:
  - dal *Contraente* o dall'*Assicurato*;
  - da persone che abitano con il *Contraente* o l'*Assicurato* od occupano i locali contenenti i *beni assicurati* o locali con questi comunicanti;
  - da persone di cui deve rispondere il *Contraente* o l'*Assicurato*;
  - da persone legate al *Contraente* od all'*Assicurato* da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
  - da incaricati della sorveglianza dello *studio*;
- E avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se lo studio rimane per più di 45 giorni consecutivi incustodito. Per le carte valori, i titoli di credito e il denaro la sospensione decorre dalle ore 24 dell'ottavo giorno oppure dalle ore 24 del quindicesimo giorno se sono custoditi in cassaforte;
- F resi possibili dalla mancanza dei mezzi di chiusura o dalla non operatività degli stessi.

### 3.3. DELIMITAZIONI GARANZIA CRISTALLI

Credemassicurazioni non indennizza le rotture di *lastre*:

- A causate da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- B causate da esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- C derivanti da crollo del fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamento del fabbricato, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- D causate con dolo del *Contraente*, dell'*Assicurato* o dei familiari con essi conviventi;
- E che alla data di decorrenza della presente polizza non fossero integre ed esenti da difetti;
- F aventi valore artistico.

Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili.

## SEZIONE ELETTRONICA

Credemassicurazioni presta le garanzie sottoindicate solo se esplicitamente richiamate nel *modulo di polizza*.

### COSA ASSICURIAMO

#### 4.1. Credemassicurazioni indennizza e rimborsa l'*Assicurato* dei danni materiali e diretticauzati alle apparecchiature elettroniche da qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

La Garanzia è prestata a *primo rischio assoluto*.

Credemassicurazioni rimborsa inoltre, nei limiti della somma assicurata, le spese documentate per:

- A riparazioni provvisorie a seguito di *sinistro* indennizzabile, sempreché tali riparazioni costituiscano parte di quelle definitive e non ne aumentino il costo complessivo;

- B rimuovere, eventualmente depositare presso terzi, ricollocare le *apparecchiature elettroniche* assicurate e illeso, resesi necessarie a seguito di *sinistro* indennizzabile a termine della presente polizza;
- C il proseguimento dell'attività esercitata nell'ufficio/studio professionale assicurato, sostenute durante il periodo strettamente necessario per eseguire le riparazioni delle *apparecchiature elettroniche* danneggiate e **comunque non oltre 30 giorni dalla data del sinistro**.

**La garanzia è prestata con il limite di *indennizzo* giornaliero di € 200.**

- D il ripristino dei *dati e relativi supporti* (completi di eventuali *programmi in licenza d'uso*) resosi necessario a seguito di *sinistro* indennizzabile subito dai *supporti*.

Il ripristino dei *dati e dei programmi in licenza d'uso* deve avvenire **entro un anno dal sinistro** decorso il quale Credemassicurazioni **rimborsa i soli costi di ripristino dei supporti**.

**La garanzia è prestata con il limite di *indennizzo* di € 5.000 e con l'applicazione di uno *scoperto* del 10%**

**Credemassicurazioni** rimborso inoltre, in eccedenza alla somma assicurata, le spese documentate per:

- E gli onorari di competenza del Perito, Consulente e Professionista che l'Assicurato avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina di terzo Perito.

**La garanzia è prestata con il limite di *indennizzo* di € 2.500 per anno assicurativo.**

Gli eventi sono garantiti anche se causati con colpa grave del *Contraente* o dell'Assicurato, dei familiari conviventi o delle persone di cui debba rispondere a norma di legge, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

## COSA NON ASSICURIAMO

### 5.1. DELIMITAZIONI

**Credemassicurazioni non indennizza i danni:**

- A causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazioni di edifici in genere, di sequestri, di occupazione militare, di invasione;
- B causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- C causati o agevolati con dolo del *Contraente* o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- D causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da maremoti;
- E di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- F per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore dei beni assicurati;
- G verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi ai lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata nel *modulo di polizza*;
- H dovuti all'inoservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei beni assicurati;
- I di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili e che non compromettano la funzionalità del bene;
- L da smarimenti, ammarchi, caduta accidentale;
- M attribuibili a difetti noti al *Contraente* o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- N causati da guasti verificatisi senza concorso di cause esterne;
- O conseguenti a virus informatici.

**Sono altresì esclusi dall'assicurazione i costi:**

- P inerenti a modifiche, aggiunte e miglioramenti, nonché quelli inerenti il prolungamento della sospensione dell'attività esercitata nell'ufficio/studio professionale assicurato dipendente da tali operazioni;
- Q di intervento o di sostituzione di componenti sostenuti per controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, aggiornamento tecnologico dell'impianto.

### 5.2. DELIMITAZIONI DANNI DA FURTO

**Credemassicurazioni non indennizza i danni verificatisi con modalità diverse da quelle sottoelencate:**

- a **Furto** delle *apparecchiature elettroniche* a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nello *studio* stesso:
  - violandone le difese esterne mediante rottura o scasso, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili;

- per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a mezzi di chiusura operanti.

**b Furto delle apparecchiature elettroniche:**

- attraverso le luci di serramenti e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
- tra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, durante i periodi di chiusura diurna e serale, con rottura delle vetrine fisse e delle porte-vetrate efficacemente chiuse protette da solo vetro fisso;
- con rottura delle vetrine dello *studio* durante i periodi di apertura al pubblico e con presenza di *addetti* nello *studio* stesso.

**Mezzi di chiusura dei locali:** ogni apertura verso l'esterno dello *studio*, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, deve essere difesa, per tutta la sua estensione, da resistenti serramenti di legno, persiane, materia plastica rigida, vetro anticrimine, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

**Qualora i mezzi di chiusura esistenti ed operanti risultino difformi da quanto sopra indicato, in caso di sinistro si conviene che se la difformità riguarda aperture:**

- diverse da quelle usate dai ladri per raggiungere le *apparecchiature elettroniche*, Credemassicurazioni liquida il danno senza riserve;
- **usate dai ladri per raggiungere le *apparecchiature elettroniche* e sempreché l'introduzione avvenga mediante rottura o scasso, verrà applicato uno scoperto del 20%.**

Sono in ogni caso esclusi i furti resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura o avvenuti attraverso le luci di serramenti o inferriate, senza manomissione o effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

**Credemassicurazioni non indennizza i danni da furto resi possibili dalla mancanza dei mezzi di chiusura o dalla non operatività degli stessi.**

### 5.3. DELIMITAZIONI DANNI DA FENOMENO ELETTRICO

**Credemassicurazioni non indennizza i danni verificatisi con modalità diverse da quelle sottoelencate:**

- il fenomeno elettrico deve essere trasmesso tramite la rete di alimentazione elettrica, la rete telefonica e la rete di comunicazione dati;
- gli impianti assicurati devono essere difesi con sistemi di protezione contro le sovratensioni, le oscillazioni della tensione di rete e le interruzioni dell'alimentazione elettrica;
- il fenomeno elettrico deve aver danneggiato, congiuntamente all'impianto assicurato, i predetti sistemi di protezione.

**Qualora non siano soddisfatte le suddette condizioni, in caso di sinistro imputabile a fenomeno elettrico verrà applicato uno scoperto del 20%.**

### 5.4. BENI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

**Credemassicurazioni non indennizza:**

- A i tubi, le valvole elettroniche ed altre fonti di luce salvo che i danni siano connessi a *sinistri* indennizzabili verificatisi in altre parti dei beni assicurati;
- B le *apparecchiature elettroniche* oggetto di produzione, riparazione e commercializzazione;
- C le apparecchiature ad *impiego mobile*.

### 5.5. SCOPERTI E FRANCHIGIE

Per qualsiasi sinistro indennizzabile a termini delle garanzie di cui alla **SEZIONE ELETTRONICA** il pagamento dell'indennizzo avverrà previa detrazione di una franchigia di € 200. Tale franchigia è da considerarsi quale minimo non indennizzabile qualora integrata da eventuali scoperti ove previsti. **Nel caso di furto effettuato attraverso impalcature verrà applicato uno scoperto del 20% con il minimo di €200.**

**COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO**  
**Norme valide per la SEZIONE DANNI AI BENI e la SEZIONE ELETTRONICA.**

#### **6.1. TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla *polizza* non possono essere esercitati se non dal *Contraente* e da Credemassicurazioni.

Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'*indennizzo* liquidato a termini di *polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

#### **6.2. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

**In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:**

- A** fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico di Credemassicurazioni secondo quanto previsto dalla legge od ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- B** fare denuncia scritta a Credemassicurazioni, utilizzando preferibilmente il modulo di denuncia di sinistro disponibile sul sito [www.credemassicurazioni.it](http://www.credemassicurazioni.it), entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza precisando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
- C** inviare a Credemassicurazioni, entro i 5 giorni successivi alla denuncia, una distinta particolareggiata dei beni danneggiati o asportati, con l'indicazione del rispettivo valore;
- D** presentare entro lo stesso termine - in caso di furto, scippo, rapina, di sinistro presumibilmente doloso o su richiesta di Credemassicurazioni - denuncia all'Autorità di Polizia o ai Carabinieri e inviarne l'originale o la copia autenticata a Credemassicurazioni;
- E** denunciare la sottrazione di titoli di credito anche al debitore ed esperire, se legalmente possibile, la procedura di ammortamento;
- F**
  - conservare le tracce ed i residui del *sinistro* fino al primo sopralluogo del Perito. Credemassicurazioni garantisce l'intervento del Perito entro 30 giorni dalla denuncia del danno; qualora ciò non si verificasse Credemassicurazioni rimborsa, fino a €250 per *sinistro*, le spese sostenute (e regolarmente documentate) dall'*Assicurato* per la conservazione dei beni danneggiati a partire dal trentunesimo giorno successivo alla denuncia del *sinistro*;
  - dimostrare l'effettiva consistenza del danno, tenendo a disposizione tutti i documenti utili od altri elementi di prova;
- G** predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni sottratti, distrutti o danneggiati, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni ed apparecchiature elettroniche assicurati esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture nonché qualsiasi documento che possa essere richiesto da Credemassicurazioni o dai Periti ai fini delle loro indagini o verifiche;
- H** presentare, in caso di danno da furto - prima della liquidazione del danno e su richiesta di Credemassicurazioni - tutti i documenti che si possono ottenere dall'autorità competente in relazione al sinistro.

Relativamente alla Sezione Elettronica, il *Contraente* o l'*Assicurato* possono tuttavia procedere al ripristino o alla ricostruzione dopo averne dato avviso a Credemassicurazioni nei termini di cui al punto 6.2 B.

#### **6.3. PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO**

**L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:**

- a** direttamente da Credemassicurazioni o da persona da questa incaricata, con il *Contraente* o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti,

- b** fra due Periti nominati uno da Credemassicurazioni ed uno dal *Contraente* con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla

**nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* è avvenuto.**

#### 6.4. MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- A indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura e sulle modalità del *sinistro*;
- B verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- C verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi previsti in caso di *sinistro*;
- D verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei *beni* e delle *apparecchiature elettroniche* assicurati;
- E procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese con atto sottoscritto dalle Parti.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del punto 6.3.B, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni peritali di cui ai punti 6.4 D e 6.4 E sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

#### 6.5. DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni categoria di bene secondo i seguenti criteri:

A relativamente alla Sezione Danni ai Beni:

- 1 per il *fabbricato* e le *lastre*, si stima il *valore a nuovo* delle parti distrutte ed il costo per riparare quelle danneggiate, al netto di eventuali recuperi;
- 2 per il *contenuto*, si stima il *valore a nuovo* con il massimo del doppio del *valore allo stato d'uso*, entro i *limiti d'indennizzo* previsti, dei beni distrutti o sottratti ed il costo per riparare quelli danneggiati;
- 3 per i **valori**, si stima il *valore nominale*.

Per i *beni* fuori uso od in condizioni di inservibilità deve essere stimato il *valore allo stato d'uso*;

B relativamente alla Sezione Elettronica:

per le *apparecchiature elettroniche* si stima il costo necessario al ripristino del bene danneggiato al netto di eventuali recuperi, fermi i *limiti di indennizzo* costituiti dal minore tra il *valore a nuovo* ed il doppio del *valore allo stato d'uso* del bene danneggiato (sempre al netto di eventuali recuperi).

Il pagamento dell'*indennizzo* verrà effettuato con le modalità riportate al punto 6.9.

#### 6.6. TITOLI DI CREDITO

Relativamente ai titoli di credito rimane stabilito che:

- a Credemassicurazioni non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b l'*Assicurato* deve restituire a Credemassicurazioni l'*indennizzo* per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci.

Per gli effetti cambiari, l'*indennizzo* verrà riconosciuto soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

#### 6.7. LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, ed inoltre per le garanzie riportate ai punti 2.1 lettere **P**, **Q**, **R**, **S**, **T**; 2.2 lettere **I**, **L**; ed al punto 4.1 **E**, per nessun titolo Credemassicurazioni potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

## 6.8. ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del *sinistro*, il pagamento di un **acconto pari al 50%** dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *sinistro* stesso e che **l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno €25.000**.

L'anticipo verrà corrisposto dopo 60 giorni dalla data di denuncia del *sinistro*, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta.

## 6.9. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, **Credemassicurazioni deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno** sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del *sinistro* senza che sia stata fatta opposizione.

Relativamente alla Sezione Danni ai Beni (limitatamente alla garanzia Incendio e complementari prestata per la partita *fabbricato*) ed alla Sezione Elettronica (solo in caso di bene non riparabile) il pagamento sarà effettuato con le seguenti modalità:

- a** entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione verrà corrisposto l'*indennizzo* secondo il *valore allo stato d'uso*;
- b** entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, secondo il preesistente tipo e genere, verrà corrisposto il pagamento della differenza che, aggiunta all'importo di cui al punto 6.9 **a**, determina l'ammontare complessivo dell'*indennizzo* calcolato in base al punto 6.5.

**Il pagamento avverrà a condizione che la ricostruzione o il rimpiazzo avvengano entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.**

**Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti ai punti 3.1, 3.2, 3.3, lettere D (danni causati od agevolati da dolo/colpa grave).**

## 6.10. RECUPERO DEI BENI RUBATI

Se i *beni*, le *apparecchiature elettroniche* ed i *beni ad impiego mobile* (di seguito **"beni ed apparecchiature"**) rubati vengono recuperati in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso a Credemassicurazioni appena ne ha avuto notizia.

I **beni ed apparecchiature** recuperati divengono di proprietà di Credemassicurazioni se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi a Credemassicurazioni l'intero importo riscosso a titolo di *indennizzo* per gli stessi.

Se invece Credemassicurazioni ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà dei **beni ed apparecchiature** recuperati previa restituzione dell'importo dell'*indennizzo* riscosso da Credemassicurazioni per gli stessi, o di farli vendere; in questo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei **beni ed apparecchiature** recuperati e, sull'importo così ottenuto, viene ricalcolato l'*indennizzo* a termini di *polizza* e si effettuano i relativi conguagli.

Per i **beni ed apparecchiature** rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'*indennizzo* e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del *sinistro*, Credemassicurazioni indennizza i danni subiti dagli stessi in conseguenza del *sinistro*.

L'Assicurato ha facoltà di abbandonare a Credemassicurazioni i **beni ed apparecchiature** recuperati che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto di Credemassicurazioni di rifiutare l'abbandono pagando l'*indennizzo* dovuto.

## SEZIONE DANNI A TERZI

**Credemassicurazioni presta le garanzie sottoindicate solo se esplicitamente richiamate nel modulo di polizza.**

### COSA ASSICURIAMO

#### 7.1. RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

**Credemassicurazioni tiene indenne** l'Assicurato, nel limite del *massimale* riportato nel *modulo di polizza*, di quanto sia tenuto a pagare - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per *danni* involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatto accidentale, nella sua qualità di **conduttore dei locali**

**costituenti lo studio, proprietario del fabbricato** indicato nel *modulo di polizza* e **conduttore delle parti comuni**.

La garanzia comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, con le limitazioni indicate, i **danni**:

- A** derivanti all'**Assicurato** per fatto degli **addetti**;
- B** da inquinamento dovuto alla fuoriuscita improvvisa di liquidi, nel caso di rottura accidentale o guasto di impianti di riscaldamento e relativi serbatoi. **in nessun caso Credemassicurazioni pagherà importo superiore a €50.000 per anno assicurativo;**
- C** derivanti dalla proprietà di aree scoperte non gravate da servitù pubblica, cortili, piazzali, parchi e giardini, anche se alberati, strade private, marciapiedi e piani di calpestio, purché di pertinenza del **fabbricato** stesso;
- D** da spargimenti di acqua conseguenti a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici esistenti nel **fabbricato**. **in nessun caso Credemassicurazioni pagherà importo superiore a €25.000 per anno assicurativo;**
- E** derivanti da caduta di neve e ghiaccio non rimossi a tempo dai tetti e dalle coperture del **fabbricato**;
- F** dall'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione dello **studio**;
- G** dall'utilizzo di armi anche improprie allo scopo di difesa personale o dei beni assicurati;
- H** per fatto proprio, per fatto di **addetti**, per fatto di **appaltatori**, in relazione ai rischi complementari finalizzati a soddisfare esigenze gestionali interne dello **studio** quali pulizia, vigilanza, esecuzione di commissioni;
- I** cagionati (ai sensi dell'art. 2049 del codice civile) dagli **addetti** iscritti nei libri paga tenuti a norma di legge, alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà del **Contraente** o dell'**Assicurato** od agli stessi intestati al p.r.a. ovvero a lui locati in leasing finanziario o dati in usufrutto. La garanzia opera anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate purché su veicoli abilitati per legge a tale trasporto. È fatto salvo il diritto di rivalsa di Credemassicurazioni nei confronti dei responsabili;
- J** da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi purché conseguenti a sinistro risarcibile: **la garanzia è prestata con il limite di risarcimento di €250.000;**
- K** a veicoli:
  - in sosta o in circolazione nelle aree di pertinenza dell'immobile ove è ubicato lo **studio** oppure in custodia all'**Assicurato**;
  - sotto carico e scarico;
 ed alle cose trovantesi nei suddetti veicoli.  
la garanzia opera anche per i veicoli di proprietà degli **addetti** o di **appaltatori** delle attività o dei lavori di cui al punto 7.1 H.
- L** provocati da incendio e subiti da cose altrui: **la garanzia è prestata con un limite di risarcimento di € 250.000;**
- M** derivanti dalla proprietà e utilizzo di animali domestici. **Relativamente alla proprietà ed uso di cani la stessa ha efficacia se l'Assicurato è in regola con tutte le vigenti disposizioni di legge in materia al momento del sinistro.**

#### 7.1.1. FRANCHIGIA

**Il pagamento del danno avverrà previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia pari ad €200 limitatamente ai soli danni a cose.**

#### 7.2. RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

**Credemassicurazioni tiene indenne l'Assicurato** di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile:

- A** ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.p.r. 30.6.1965, n. 1124 e dell'art. 13 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e risultanti a libro paga o da *lavoratori parasubordinati* ai sensi dei predetti d.p.r. e d.lgs., addetti alle attività esercitate nell'ufficio/studio professionale assicurato;
- B** ai sensi del codice civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del d.p.r. 30.6.1965, n. 1124 e dell'art. 13 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, cagionati a prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni personali **dalle quali sia derivata un'invalidità permanente**.

**La garanzia è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi di legge.**

#### MALATTIE PROFESSIONALI

La garanzia "responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (r.c.o.)" è estesa al rischio delle malattie professionali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro.

Tale estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della *polizza* e siano conseguenza di fatti od omissioni commessi e verificatisi per la prima volta durante la durata dell'assicurazione.

**La garanzia non vale:**

- 1 per quei prestatori di lavoro dipendenti o *parasubordinati* per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2 per le malattie professionali conseguenti:
  - A) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
  - B) alla intenzionale mancata prevenzione del *danno* da parte dei rappresentanti legali dell'impresa, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni.

La presente esclusione cessa di avere effetto per i *danni* verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
- 3 per le malattie professionali che si manifestano dopo 6 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il limite di *indennizzo* per più *danni* verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione è pari a due volte il *massimale* indicato nel *modulo di polizza*.

Il *massimale* indicato nel *modulo di polizza* rappresenta comunque la massima esposizione di Credemassicurazioni per più *danni* originati dal medesimo tipo di malattia professionale, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia.

Credemassicurazioni ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato dello *studio* assicurato, ispezioni per le quali l'*Assicurato* stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

Fermo quanto disposto al seguente punto 10.1 "obblighi in caso di sinistro", l'*Assicurato* ha l'obbligo di denunciare senza ritardo a Credemassicurazioni l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

L'assicurazione r.c.t. e l'assicurazione r.c.o. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12.6.1984, n. 222.

## COSA NON ASSICURIAMO

### 8.1. RISCHI ESCLUSI

Credemassicurazioni non risarcisce i *danni*:

- A da furto;
- B derivanti dalla proprietà, dalla circolazione e da qualsiasi uso, anche per gioco o divertimento, di veicoli a motore, aeromobili o natanti (fermo quanto previsto dal punto 7.1 i);
- C che derivino da errori professionali ;
- D a cose in consegna o custodia, o che l'*Assicurato* detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto indicato al punto 7.1 M;
- E verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici ,ecc.);
- F consequenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo, salvo quanto indicato al punto 7.1 B;
- G causati da umidità, stillicidio, traboccamiento o rigurgito di fognature (delimitazione operante solo all'interno della garanzia "spargimenti di acqua" - punto 7.1 D).
- H da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto.

### 8.2. PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi:

- A il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato* nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- B quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 8.2 A.
- C i dipendenti dell'*assicurato* ed i *lavoratori parasubordinati* addetti all'attività esercita

nell'ufficio/studio professionale assicurato, soggetti all'obbligo di iscrizione all'inail, che subiscano il *danno* in occasione di lavoro o di servizio;

D i collaboratori non dipendenti per i *danni a cose*; questi sono invece considerati terzi per il caso di morte o per lesioni corporali.

#### 9.1. DOVE ASSICURIAMO

La garanzia vale per l'attività svolta dall'Assicurato in una sua sede situata nel territorio dello Stato Italiano, Città del Vaticano, Repubblica di S. Marino.

### COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEL RISARCIMENTO

#### 10.1. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve darne avviso scritto a Credemassicurazioni, entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (ai sensi dell'art. 1913 del codice civile).

L'*Assicurato* deve inoltre segnalare a Credemassicurazioni qualsiasi fatto o circostanza che possa far presumere una sua responsabilità anche se non è stata avanzata richiesta di risarcimento.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto al *risarcimento* (ai sensi dell'art. 1915 codice civile).

#### 10.2. GESTIONE DELLE VERTENZE DEL DANNO - SPESE LEGALI

Credemassicurazioni assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'*Assicurato*, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso. Tuttavia, in caso di definizione transattiva del *danno*, Credemassicurazioni, a richiesta dell'*Assicurato* e ferma ogni altra condizione di *polizza*, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta *transazione*. sono a carico di Credemassicurazioni le spese per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro i limiti di un importo pari al quarto del *massimale* stabilito nel *modulo di polizza* per il *sinistro* cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *massimale*, le spese verranno ripartite tra Credemassicurazioni ed *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse. Credemassicurazioni non riconosce peraltro le spese incontrate dall'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

#### 10.3. PLURALITÀ DI ASSICURATI

La garanzia opera entro i limiti ed i *massimali* convenuti nel *modulo di polizza* per ogni *sinistro* il quale resta, a tutti gli effetti, unico anche nel caso sia coinvolta la responsabilità di più di uno degli *assicurati*. Tuttavia il *massimale* verrà utilizzato in via prioritaria a copertura dell'*Assicurato* indicato nel *modulo di polizza* ed in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura degli altri *assicurati*.

#### 10.4. INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI

L'*Assicurato* è responsabile verso Credemassicurazioni di ogni pregiudizio derivante dall'inoservanza dei termini o degli altri obblighi di cui ai punti 10.1 e 10.2. ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.

### SEZIONE ASSISTENZA

Le garanzie sottoindicate sono sempre operanti e richiamate nel *modulo di polizza*.

Credemassicurazioni eroga la prestazione di assistenza nel caso si renda necessaria a causa degli eventi di seguito indicati.

Per poterne usufruire l'*Assicurato* deve contattare la *Centrale Operativa di Blue Assistance*, funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, attivabile a mezzo telefono:

DALL'ITALIA  
Numero Verde  
800 896 991

DALL'ESTERO  
PREFISSO INTERNAZIONALE  
+011 742 55 66

**COMUNICANDO:**

- le proprie generalità
- il numero di *polizza*
- il tipo di assistenza richiesta
- il numero di telefono del luogo di chiamata e l'indirizzo, anche temporaneo.

**COSA ASSICURIAMO****GARANZIA ASSISTENZA****INVIO DI UN IDRAULICO**

Qualora l'*Assicurato* necessiti dell'intervento d'emergenza di un idraulico presso lo *studio* per allagamento, mancanza totale d'acqua o di riscaldamento dovuti a rottura, otturazione o guasto di condutture ed altre componenti dell'impianto idraulico o termico, la *Centrale Operativa* provvede al suo invio per riparare il danno **fino alla concorrenza di €200 per evento**.

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la riparazione.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di Credemassicurazioni, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

**Sono a carico dell'*Assicurato* gli interventi dovuti:**

- **ad interruzioni della fornitura dipendenti dall'ente erogatore;**
- **a mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dovuto a otturazione di condutture fisse di scarico dell'impianto idraulico.**

**INVIO DI UN ELETTRICISTA**

Qualora l'*Assicurato* necessiti dell'intervento d'emergenza di un elettricista presso lo *studio* per mancanza di corrente dovuta a guasto d'interruttori, impianti di distribuzione o prese di corrente, la *Centrale Operativa* provvede al suo invio per riparare il danno **fino alla concorrenza di €200 per evento**.

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la riparazione.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di Credemassicurazioni, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

**Sono a carico dell'*Assicurato* gli interventi dovuti:**

- **ad interruzioni della fornitura dovuti all'ente erogatore;**
- **a guasti al cavo di alimentazione dello studio.**

**INVIO DI UN FABBRO O DI UN FALEGNAME**

Qualora l'*Assicurato* necessiti dell'intervento d'emergenza di un fabbro o di un falegname presso lo *studio* perché la funzionalità degli accessi o la loro sicurezza è compromessa a seguito di:

- furto, consumato o tentato;
- smarrimento, scippo, rapina, rottura delle chiavi;
- guasto o scasso di serrature o serrande,

la *Centrale Operativa* provvede al suo invio per ripristinare l'efficienza degli accessi **fino alla concorrenza di €200 per evento**. Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

**L'intervento è limitato all'accesso principale allo studio, alle finestre, ma non alle porte interne.**

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di Credemassicurazioni, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

**INFORMAZIONI AUTOMOBILISTICHE/VIAGGI**

Qualora l'*Assicurato* richieda informazioni relative a:

- percorribilità delle principali arterie stradali ed autostradali sul territorio nazionale;
- condizioni meteorologiche;
- informazioni utili all'automobilista;
- orari aerei, ferroviari, traghetti;

la *Centrale Operativa* provvede ad evadere la richiesta.

**INFORMAZIONI BUROCRATICHE ED AMMINISTRATIVE**

Qualora l'*Assicurato* richieda informazioni relative a:

- rilascio di certificati;

- documenti personali;
- documenti per l'auto,

la *Centrale Operativa* provvede ad evadere la richiesta.

## **NOLEGGIO AUTO**

L'Assicurato potrà telefonare alla *Centrale Operativa*, che, valutate le esigenze e la località, potrà fornire indicazioni o gestire direttamente a condizioni di sicuro interesse il miglior servizio di noleggio auto tramite accordi con le più importanti società di autonoleggio quali AVIS, HERTZ, SIXT, EUROPACAR, MAGGIORE. Le spese relative al servizio di cui al presente articolo restano a carico dell'assicurato.

## **GESTIONE DEL SINISTRO**

### **11.1. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO**

**L'Assicurato deve contattare immediatamente la *Centrale Operativa* e deve fornire ogni informazione richiesta.**

Credemassicurazioni ha facoltà di richiedere qualsiasi documentazione a comprova dell'avvenimento che ha determinato la prestazione fornita e non perde il diritto di far valere in qualunque momento ed in ogni caso eventuali eccezioni.

### **11.2. MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI**

Credemassicurazioni non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in denaro o in natura in alternativa o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite od usufruite solo parzialmente per scelta dell'Assicurato o per negligenza di questi. Credemassicurazioni non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore, circostanza fortuita ed imprevedibile o disposizioni di autorità locali che vietino l'intervento di assistenza previsto.

## Glossario

Indica il significato dei principali termini utilizzati in polizza

### ADDETTI

Il titolare dello studio, i suoi familiari, i dipendenti, i praticanti, i tirocinanti e chiunque altro presti la sua opera nello studio stesso. Non sono considerati addetti gli appaltatori ed i loro dipendenti.

### ASSICURATO

La persona protetta dall'assicurazione.

### APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche di trasmissione e ricezione dati; programmi base; personal computers e minielaboratori; compresi eventuali apparecchiature ausiliarie e *conduttori esterni*; sistemi cad, cam, cae; sistemi di gestione posta; fono-audio visivi; fax, telex, fotocopiatrici; impianti telefonici; impianti citofonici; impianti d'allarme; impianti di condizionamento, di erogazione di energia elettrica e di stabilizzazione; macchine da scrivere e da calcolo; casse, bilance elettroniche e registratori di cassa; e quanto di similare esistente nello studio.

Si intendono escluse le altre *apparecchiature elettroniche quali a titolo esemplificativo*: elaboratori di processo e sistemi automatici di controllo e regolazione di impianti di produzione; apparecchiature di controllo e misurazione di dati elettrici fisici e chimici di sostanze e materiali; apparecchiature per la didattica; apparecchiature per la fotocomposizione e riproduzione; impianti ed apparecchiature per la diagnosi, la terapia e la medicina ingenere; impianti per studi radio televisivi.

Sono altresì escluse le apparecchiature in leasing ed i *beni ad impiego mobile*.

### ATTI DI TERRORISMO

Atti, caratterizzati dall'uso della violenza, svolti da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione od una parte di essa.

### BENI

Fabbricato e contenuto.

### BENI AD IMPIEGO MOBILE

Apparecchiature elettroniche ad uso professionale pertinenti l'attività esercitata che, per loro natura e costruzione, possono essere usati in luogo diverso rispetto all'ubicazione indicata nel modulo di polizza. Rientrano in questa definizione i telefoni portatili.

### BLUE ASSISTANCE - CENTRALE OPERATIVA

La struttura di Blue Assistance S.p.A., società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua. La Centrale Operativa organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in polizza.

### CASSAFORTE

qualsiasi contenitore definito dal costruttore cassaforte o armadio corazzato.

I contenitori predisposti per essere incassati nel muro lo devono essere fino a filo di battente e devono essere dotati di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarli senza la demolizione del muro stesso.

Il contenitore non murato di peso inferiore a 200 Kg. deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete.

### CONDUTTORI ESTERNI

Cavi di collegamento tra l'apparecchiatura elettronica e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni, immagini collegati alle apparecchiature elettroniche.

### CONTENUTO

Complesso dei beni esistenti nello studio, così classificati:

- **Attrezzatura e arredamento in genere:** mobilio, arredamento ed attrezzatura tecnica, strumenti professionali, targhe e insegne interne allo studio, cancelleria, materiale cartaceo (documenti, registri, disegni e simili), oggetti promozionali, effetti personali.  
Sono compresi: oggetti e servizi d'argento, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere e beni aventi valore artistico od affettivo, fino a un massimo di € 5.000 per singolo oggetto.
- **Valori:** denaro, carte valori, titoli di credito, valori bollati e postali e qualsiasi altro documento o carta che rappresenti un valore, **con il limite di indennizzo del 10% della somma assicurata per il contenuto.**  
**Qualora i valori siano custoditi in cassaforte con i congegni di chiusura attivati, il limite di indennizzo è elevato al 20%.**

Non costituiscono contenuto e sono quindi esclusi i preziosi ed i beni in leasing.

E' escluso quanto rientra nella definizione di apparecchiature elettroniche.

### CONTRAENTE

La persona che stipula l'assicurazione.

### COSE

Gli oggetti materiali e gli animali.

**DATI E RELATIVI SUPPORTI**

Informazioni logicamente strutturate, esclusivamente elaborabili da apparecchiature elettroniche, modificabili da parte dell'Assicurato a mezzo di programmi memorizzati su disco fisso o su supporti, intendendosi per tali qualsiasi materiale magnetico, ottico, scheda e banda perforata.

**DANNI INDIRETTI**

Danni derivanti all'Assicurato:

- dall'impossibilità di usare, impiegare in tutto od in parte i beni colpiti da un sinistro;
- dall'esborso di spese impreviste che deve sostenere in conseguenza di un sinistro.

**FABBRICATO**

L'intera costruzione edile di proprietà o in locazione all'Assicurato, comprese le sue pertinenze (quali recinzioni, cancelli, muri di contenimento e simili, centrale termica), gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura o destinazione, realizzati nella stessa; porte, finestre, tende, targhe e insegne esterne allo studio (purché fissate al fabbricato), antenne radiotelericeventi, tinteggiature, tappezzerie, moquette e simili, affreschi e statue purché privi di valore artistico. Sono altresì compresi i pannelli relativi ad impianti fotovoltaici e solari termici purché al servizio del fabbricato e installati sullo stesso o nell'area di sua pertinenza. Qualora sia assicurata una porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione e la garanzia si intende prestata anche per la quota di parti comuni di competenza.

**Sono esclusi: l'area, i parchi, i giardini, gli alberi e, i viottoli, le strade private e le opere di pavimentazione all'aperto, gli impianti sportivi.**

**Sono altresì esclusi gli immobili in costruzione.**

**FRANCHIGIA/SCOPERTO**

Parte del danno indennizzabile, espressa rispettivamente in cifra fissa o in giorni (franchigia) o in percentuale (scoperto) sull'ammontare del danno o delle perdite pecuniarie, che rimane a carico dell'Assicurato.

**INCENDIO**

Combustione, con fiamma che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

**INCOMBUSTIBILE**

Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'interno (Decreto del Ministero dell'interno del 26.6.1984).

**INDENNIZZO O RISARCIMENTO**

Quanto dovuto da Credemassicurazioni in caso di sinistro.

**INFORTUNIO**

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constabili. Sono considerati infortuni anche:

l'annegamento, l'assideramento, il congelamento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore o di freddo, le embolie conseguenti ad immersioni subacquee con autorespiratore;

l'avvelenamento acuto e le lesioni derivanti da ingestione o da assorbimento di sostanze;

l'asfissia non dipendente da malattia;

le conseguenze, obiettivamente constabili, di morsi o punture di animali;

le ernie direttamente ed esclusivamente determinate da eventi traumatici.

**INTERMEDIARIO**

La persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.I.) di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

**IVASS**

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo succeduto dal 01 gennaio 2013 in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP.

**LASTRE**

Lastre in cristallo, specchio, vetro, plexiglas; insegne interne ed esterne anche in materiale plastico rigido (escluse le parti elettriche) purché fissate al fabbricato.

**LAVORATORI PARASUBORDINATI**

I prestatori di lavoro non dipendenti che percepiscono redditi derivanti da:

uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni o altri enti;

collaborazione a giornali o riviste;

partecipazione a collegi e commissioni;

altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

**MALATTIA**

Ogni alterazione obiettivamente riscontrabile dello stato di salute dell'Assicurato non dipendente da infortunio.

**MASSIMALE**

La somma fino alla concorrenza della quale Credemassicurazioni presta la garanzia.

**MODULO DI POLIZZA**

Documento che riporta i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, le dichiarazioni e le scelte del Contraente, i dati identificativi del rischio, le somme assicurate, il premio e la sottoscrizione delle Parti (Mod. CRS 3976).

**PREZIOSI**

Gioielli, oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle.

**POLIZZA**

L'insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione.

**PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**

Forma di assicurazione per la quale Credemassicurazioni risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata riportata nel modulo di polizza, indipendentemente dal valore complessivo dei beni o delle apparecchiature elettroniche.

**PROGRAMMI IN LICENZA D'USO**

Sequenza di informazioni, memorizzate su supporti, che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore e che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore.

**RESIDENZA**

Luogo in Italia in cui l'Assicurato ha stabilito la dimora abituale.

**SINISTRO**

Il verificarsi del fatto dannoso.

**SOMMA ASSICURATA**

Valore in base al quale è stipulata l'assicurazione.

**STUDIO**

L'insieme dei locali (comprese eventuali dipendenze e depositi accessori) destinati per almeno 2/3 della superficie complessiva ad uffici, studi professionali, abitazioni, anche non comunicanti, ubicati all'indirizzo riportato nel modulo di polizza, purché facenti parte di un insieme di edifici non separati da strade ad uso pubblico, nei quali viene esercitata l'attività descritta in polizza.

**TRANSAZIONE**

Accordo col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, prevengono l'insorgere di una lite o pongono fine ad una lite già iniziata.

**VALORE A NUOVO**

Fabbricato: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche, escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.

Contenuto (limitatamente ad attrezzatura ed arredamento in genere), Apparecchiature elettroniche e Beni ad impiego mobile: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale oppure, se non disponibile, con altro equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento; sono inoltre comprese le spese di trasporto, di montaggio, esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.

**VALORE ALLO STATO D'USO**

Fabbricato: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza influente, escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.

Contenuto (limitatamente ad attrezzatura ed arredamento in genere), Apparecchiature elettroniche e Beni ad impiego mobile: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale od equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.

**VALORE NOMINALE**

L'importo indicato sui valori.



**Spett.Ie**  
**Credemassicurazioni S.p.A.**  
**Ufficio Sinistri**  
Via Sani 3  
42121 Reggio Emilia RE

## Polizza Protezione Professionista: denunciamo un sinistro!

- Numero di polizza \_\_\_\_\_
- Filiale \_\_\_\_\_
- Nome del tuo gestore \_\_\_\_\_

### Dati dell'Assicurato

Cognome e Nome \_\_\_\_\_

Data di nascita \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Sesso \_\_\_\_\_

Domicilio/Residenza: Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

Telefono/Fax \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

### Denuncia

Data di accadimento \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ e breve descrizione della modalità:

---

---

---

---

---

---

---

e pertanto richiedo l'attivazione della garanzia (Indicare con una X):

### Incendio e complementari

Indicare probabile casistica di polizza:

- Incendio, fulmine, implosione, esplosione e scoppio
- Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, meteoriti, corpi e veicoli spaziali
- Onda sonica determinata da aeromobili
- Urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti al Contraente o all'Assicurato né in suo uso o servizio;
- Fumi, gas e vapori
- Rovina di ascensori e montacarichi a seguito rottura di congegni
- Crollo totale o parziale del fabbricato direttamente provocato dal sovraccarico della neve
- Fenomeno elettrico al contenuto ed agli impianti al servizio del fabbricato
- Spargimenti di acqua provenienti da impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento antincendio e tecnici a seguito di rottura accidentale
- Atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli di terrorismo e sabotaggio, tumulti popolari, scioperi, sommosse
- Grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni posti nelle vicinanze
- Danni da acqua verificatisi all'interno del fabbricato purché avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza di grandine e vento

...segue



#### **Danni (Ricorso) a terzi da incendio**

- Danni materiali e diretti provocati alle cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio di cose di sua proprietà o da lui detenute

---



#### **Garanzia Furto e Complementari**

*Indicare probabile casistica di polizza:*

- Furto a condizione che l'autore del reato si sia introdotto nei locali contenenti i beni stessi
- Rapina o Estorsione o scippo
- Guasti ed i danni conseguenti agli atti vandalici causati dai ladri nell'attuazione o nel tentativo del furto o della rapina al contenuto ed alle parti di fabbricato costituenti l'esercizio commerciale

---



#### **Garanzia Cristalli**

- Rottura delle lastre facenti parte del fabbricato e alle attrezzature dell'esercizio commerciale

---



#### **Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro**

*Indicare probabile casistica di polizza:*

- Danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione
- Responsabilità per infortuni sofferti da prestatori di lavoro
- Danni a terzi derivanti dalla qualità di proprietario del fabbricato relativo all'esercizio commerciale indicato in polizza
- Danni derivanti da fatti relativi alla conduzione dell'esercizio commerciale indicato nel modulo di polizza e allo svolgimento dell'attività riportata

---

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Firma (leggibile) \_\_\_\_\_

---

#### **Per la Sezione Assistenza**

L' Assicurato deve contattare le Centrale Operativa, funzionante 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, attivabile a mezzo telefono:

**DALL' ITALIA: NUMERO VERDE 800-896991**

**DALL'ESTERO: PREFISSO INTERNAZIONALE SEGUITO DA 011-7425566**

COMUNICANDO:

- Generalità
- Numero di polizza
- Tipo di assistenza richiesta

---

**Se preferisci, puoi consegnare tutta la documentazione all'intermediario presso cui hai acquistato la tua copertura.**

**Ti serve una mano per la compilazione? Contatta il numero verde gratuito 800.27.33.36**